

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2009, n. 11

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto:
«Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento
elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e
radiotelevisivi». (GU n. 47 del 5-12-2009)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:

a) le attivita' di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;

b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante: «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori».

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l'obbligo della comunicazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalita' di cui all'art. 7.

5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 5».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 marzo 2009

IORIO